



www.italiaoggi.it

Italia Oggi

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

• Anno 15 - Numero 190 - € 1,00* - Spedizione in a.p. 45%, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Milano - Giovedì 11 Agosto 2005 •

* con «l'anteprima delle 1000 Banche Usare» a € 1,35 in più; con guida n. 13 «L'abito unico» a € 5,00 in più

Prima volta che è lo stato a risarcire

DI GABRIELE VENTURA

Per la prima volta è lo stato a essere chiamato a risarcire il contribuente. È questa la conclusione che emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta.

Una vittoria, quindi, tanto per la categoria del contribuente, quanto per l'avvocato di Milano Giancarlo Cipolla, il quale ha assistito la società che ha avuto diritto a ricevere quasi 35 mila euro a titolo di rimborso dallo stato.

«La sentenza», ha commentato l'avvocato, «è decisamente innovativa, in quanto, in materia fiscale, è la prima volta che è lo stato a essere condannato a risarcire».

«Per quanto riguarda lo scenario che ora si presenta al contribuente», ha continuato Cipolla, «è chiaro che l'orizzonte è più ampio del caso specifico, in quanto questa decisione può essere estesa a tutte le volte che il legislatore ha violato una normativa comunitaria. Il principio significativo che emerge è che non è più vero che la legge, in quanto tale, buona o cattiva, non può mai essere messa in discussione, perché, al contrario, attraverso il diritto comunitario si può legittimare il risarcimento del danno provocato dallo stato». (riproduzione riservata)

ItaliaOggi

IMPOSTE E TASSE

Giovedì 11 Agosto 2005 25

Lo afferma la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, che dà ragione al contribuente

Fisco, se lo stato sbaglia paga doppio

Al cittadino la rivalutazione della somma pagata con interessi

DI ALESSANDRO FELICIONI
E GIUSEPPE RIPA

Spetta al contribuente il risarcimento del danno da parte dello stato per l'imposta di registro sulle fusioni contraria alla normativa comunitaria; anzi, visto che non si tratta di pagamento erroneo di imposte ma di responsabilità aquiliana il termine prescrizione è di cinque anni e non di tre dal momento dell'avvenuto pagamento. È questa la perentoria conclusione cui giunge il tribunale di appello di Caltanissetta che con sentenza n. 274/2005 pronunciata il 20 luglio 2005 e depositata il 26 luglio scorso, ha disatteso in tutto il ricorso presentato dall'amministrazione statale avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale dello stesso foro a favore del contribuente (si veda ItaliaOggi di martedì 9 agosto).

Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata da società di capitali a causa del pagamento dell'imposta di registro sull'atto di fusione per incorporazione della stessa società in altro soggetto già esistente.

Come noto, infatti, il tributo risultava in contrasto con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 69/335 Ce e successive modificazioni. In primo grado, quindi, la domanda del ricorrente era stata accolta con la condanna della repubblica italiana al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno aumentata degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento stesso.

Tre sono le motivazioni sulle quali l'amministrazione dello stato basa il proprio ricorso alla Corte di appello di Caltanissetta. Innanzitutto viene contestato il difetto di competenza territoriale del tribunale di primo grado. Ciò perché, vista la natura risarcitoria della pretesa, occorre fare riferimento al domicilio del debitore, con conseguente competenza del foro di Roma.

A tal proposito però, la Corte di appello disattende tale impostazione sottolineando che l'obbligazione dedotta ha origine da fatto illecito; in tal modo il giudice competente per territorio deve essere individuato o in quello in cui è avvenuto il illecito

Le motivazioni della sentenza

• Nel giudizio in cui è parte un'amministrazione dello stato, il luogo di individuazione del giudice competente per territorio coincide con quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto a effettuare il pagamento, ovvero quello in cui il creditore ha domicilio

• A fronte della normativa che assoggettava a imposta le fusioni di società di qualunque tipo, al cittadino italiano era inibita la facoltà di rifiutare il pagamento del tributo previsto da quella stessa normativa, essendo rimesso all'autorità giudiziaria il potere-dovere di interpretare le leggi

• Riguardo al termine prescrizione fissato per la restituzione delle somme versate, si è fatta valere la normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cc, in base alla quale la prescrizione matura in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito

to o in quello del destinatario del pagamento; in entrambi i casi l'operato del tribunale di primo grado di Caltanissetta risulta legittimo.

Con il secondo motivo di ricorso, che è quello principale, viene avanzata l'ipotesi dell'insussistenza nella vicenda di un comportamento illecito da parte dello stato; ciò perché la presenza della normativa comunitaria avrebbe consentito al contribuente di rifiutare il pagamento

dell'imposta senza alcuna conseguenza; per lo stato, insomma, visto che la direttiva aveva carattere negativo, ossia impediva agli stati membri di introdurre nuove imposte, la stessa era direttamente applicabile senza alcun onere di recepimento interno. In tal modo, l'eventuale mancato pagamento dell'imposta da parte della società non avrebbe avuto nessuna conseguenza. Da ciò la conclusione dell'assenza di qualsiasi comportamento lesivo

da parte dello stato, visto che il pagamento è avvenuto spontaneamente per opera del contribuente.

Quindi, nel proprio ricorso l'amministrazione statale non pone in dubbio l'insussistenza dell'obbligo della sua controparte di versare il tributo corrisposto; anzi, dà per scontata tale situazione ma proprio da questa circostanza fa derivare la propria assenza di responsabilità.

La decisione

La Corte di appello ha innanzitutto preso atto del fatto che non occorre soffermarsi sull'ambito di applicazione della direttiva comunitaria, proprio perché l'amministrazione stessa ha implicitamente ammesso il fatto che il tributo non doveva essere corrisposto. Tutta la problematica si sposta quindi nell'analisi della possibilità, per la società coinvolta, di rifiutarsi di pagare, all'epoca, l'imposta di registro. Come detto, secondo l'amministrazione tale possibilità era concessa visto che nessun obbligo era posto a carico dello stato di recepire con una norma di diritto interno una direttiva avente

contenuto negativo. In verità, il tribunale di secondo grado sottolinea che l'articolo 7 della legge n. 904 del 1997, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva già il pagamento dell'imposta di registro sulle operazioni di fusione nella misura dell'1% dell'ammontare imponibile. Dunque vi era nell'ordinamento una norma che imponeva il pagamento e conseguentemente inibiva la possibilità di rifiutare il versamento dell'imposta di registro. Solo all'autorità giudiziaria, infatti, poteva essere rimesso il potere-dovere di interpretare le leggi ed eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale o disapplicare la norma interna perché in contrasto con le disposizioni comunitarie.

In alcun modo, dunque, la società poteva rifiutarsi di pagare.

Un'ulteriore problematica sollevata è poi quella relativa al termine prescrizione fissato per la restituzione delle somme versate. Anche qui la Corte di appello ha disatteso l'ipotesi dell'amministrazione premendo il contribuente. Lo stato, infatti chiedeva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 13 del dpr n. 641 del 1972 in virtù del quale il contribuente può richiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento. Tuttavia, nel caso di specie si tratta di far valere la normativa sulla responsabilità aquiliana ex articolo 2043 c.c., in base alla quale la prescrizione matura in cinque anni dal giorno in cui il fatto illecito ebbe a verificarsi. (riproduzione riservata)

